

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CROTONE-SEZ. I.

Sentenza 23.9.2013 n. 145/1/13 dep. il 5.11.2013; Pres. Dr. R. Lucente, Comp. Rel. Avv. A. Laino, Comp. Dr. G. Trocino; A. (Avv. Francesco Pagliuso) c/ Comune (Avv. Giuseppe Migale) ;

Opposizione di A. a ruolo straordinario e a cartella di pagamento I.C.I. anni 2002, 2003, 2004 e 2005 emesse rispettivamente dal Comune e da E. nei suoi confronti per il pagamento totale I.C.I. di € 343.268,35 in seguito a decadenza del beneficio del condono tributario – A. nella opposizione eccepisce e chiede la nullità e l'illegittimità del ruolo straordinario perché, a suo dire, emesso in violazione dell'art. 11 D.P.R. 602/1973 che richiede per la sua emissione lo stato di insolvenza, oltre ad eccepire la decadenza della pretesa impositiva del Comune.

-fattispecie-

“MOTIVI DELLA DECISIONE”

“La Commissione, valutate le argomentazioni svolte dalle parti e la documentazione prodotta ritiene il ricorso infondato. Le deduzioni di parte ricorrente sono apparse pretestuose e prevalentemente incentrate sulla eccezione di illegittimità del ruolo straordinario emesso dal Comune di..., atto prodromico alla cartella esattoriale impugnata. La suddetta eccezione di illegittimità è stata motivata richiamando l'art. 11 del D.P.R. 602/73 che il Comune avrebbe violato nell'emettere il ruolo straordinario sopraccitato. Ma, nel caso di specie, si osserva che lo stato di insolvenza della società ricorrente è apparso palese e, soprattutto, implicitamente riconosciuto dalla stessa nel momento in cui ha richiesto di aderire al condono, deliberato dal Comune, per l'I.C.L 2002 - 2003 - 2004 - 2005 ma, successivamente dopo il pagamento dell'acconto condono I.C.I. di euro 35.000,00 non ha provveduto al versamento delle rimanenti rate dando luogo così agli avvisi di accertamento fino alla conseguente emissione della cartella di euro 343.268,35, impugnata con l'odierno ricorso”.

“Infine con l'altra eccezione sollevata circa l'intempestività degli avvisi di accertamento notificati, parte ricorrente deduce una intervenuta decadenza della pretesa impositiva. Si rileva in proposito che il comune opposto, con la documentazione prodotta, ha dimostrato di aver rispettato tutti i termini previsti dalla legge in materia e di non essere affatto decaduto dal diritto di pretendere

l'I.C.I. dalla Società A. L'Equitalia ha giustamente eccepito il suo difetto di legittimazione passiva, stante la dissertazione di parte ricorrente incentrata sul merito dell'imposizione tributaria di competenza dell'Ente opposto.

P.Q.M.

La Commissione, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 460/12, proposto da A., così provvede:

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte resistente,

Comune di..., in persona del suo sindaco pro-tempore”.

Crotone, lì 23.9.2013

IL RELATORE *Avv. Antonio Laino*

IL PRESIDENTE *Dott. Raffaele Lucente*